



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

C.F. 02902910120

SERVIZIO TECNICO

Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello VA
tel. 0332.661.330 – fax 0332.626.990 – e-mail: protocollo@autoritadibacino.va.it
e-mail certificata: protocollo@pec.autoritadibacino.va.it
orario al pubblico: **martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.00**

Laveno Mombello, il 11/04/2022

Prot.: 1441/BD/os

Da citare sempre nella risposta

Responsabile del procedimento:

Geom. Baldin Daniele

ORDINANZA n. 3/2022

COMUNE DI ISPRA PONTILE GALLEGGIANTE PER L'ORMEGGIO TEMPORANEO E PONTILI INTERNI DEL PORTO DEI GALLI. DIVIETO DI UTILIZZO, DI ORMEGGIO E/O DI ATTRACCO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE in data 09/04/2022, a seguito di segnalazione pervenuta all'Autorità di bacino e sopralluogo effettuato da personale del Servizio Tecnico, si è constatato il danneggiamento dei perni di collegamento e ginocchiera di ancoraggio dei moduli del pontile galleggiante vincolati alla passerella di accesso del Porto dei Galli, in Comune di Ispra, adibito a ormeggio temporaneo e ormeggio unità di navigazione;

RITENUTO:

- che in tali condizioni non è possibile garantire la sicurezza degli utilizzatori del pontile per i posti d'ormeggio e transito temporaneo;
- che l'accesso dalla passerella ed i collegamenti con la parte a terra non sono più usufruibili ed in condizioni di sicurezza a causa del danno riscontrato;

VISTE:

- la LR 4 aprile 2012 n. 6, "Disciplina del settore dei trasporti";
- la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11, "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti" e smi;
- il Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 n. 9 "Disciplina della Gestione del Demanio Lacuale e Idroviario;
- l'O.P.G.R. 3 luglio 1997, n. 58600, "Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde";
- lo Statuto dell'Autorità di bacino;

ORDINA

il divieto di utilizzo, di ormeggio e/o di attracco Pontile galleggiante per l'ormeggio temporaneo e pontili interni del Porto dei Galli, in Comune di Ispra, dalla data del presente provvedimento e fino al ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle strutture;

AMMONISCE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione amministrativa sanzionabile, ai sensi dell'art. 54 della LR 6/2012, con la conseguente rimozione delle unità di navigazione.

I trasgressori sono tenuti a pagare le spese di rimozione e deposito, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 600,00.

DISPONE

che la presente ordinanza venga affissa agli Albi Pretori dell'Autorità di bacino e del Comune di Ispra, per almeno 15 giorni consecutivi.

La Polizia Locale del Comune di Ispra e di Agenti di Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

L'Autorità di bacino, il Comune di Ispra e la Regione Lombardia non si ritengono in alcun modo responsabili di eventuali danni a cose e/o persone causati dal mancato rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino.



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(*Geom. Baldin Daniele*)
FIRMATA DIGITALMENTE DA BALDIN DANIELE